

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

18° anno n. L 178

9 luglio 1975

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 1737/75 della Commissione, dell'8 luglio 1975, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 1738/75 della Commissione, dell'8 luglio 1975, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 1739/75 della Commissione, dell'8 luglio 1975, che fissa i prezzi medi alla produzione nel settore del vino 5
- ★ Regolamento (CEE) n. 1740/75 della Commissione, del 7 luglio 1975, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri filati di cotone non preparati per la vendita al minuto, misuranti per kg, in filati semplici, 120 000 m o più, della sottovoce doganale 55.05 B I, originari dei paesi in via di sviluppo, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3046/74 del Consiglio, del 2 dicembre 1974 7
- ★ Regolamento (CEE) n. 1741/75 della Commissione, del 7 luglio 1975, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti di cotone ricci del tipo spugna, della voce doganale 55.08, originari dei paesi in via di sviluppo, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3046/74 del Consiglio, del 2 dicembre 1974 8
- ★ Regolamento (CEE) n. 1742/75 della Commissione, del 7 luglio 1975, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri tessuti di cotone, non greggi, della sottovoce doganale 55.09 A ex I, originari dei paesi in via di sviluppo, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3046/74 del Consiglio, del 2 dicembre 1974 9
- ★ Regolamento (CEE) n. 1743/75 della Commissione, del 7 luglio 1975, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini, in tessuti di cotone, della voce doganale ex 61.03, originarie dei paesi in via di sviluppo, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3046/74 del Consiglio, del 2 dicembre 1974 10

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (seguito)

- ★ Regolamento (CEE) n. 1744/75 della Commissione, del 7 luglio 1975, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai fazzoletti da naso e da taschino, in tessuti non di cotone, della voce doganale ex 61.05, originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3046/74 del Consiglio, del 2 dicembre 1974 11
- ★ Regolamento (CEE) n. 1745/75 della Commissione, del 7 luglio 1975, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto, della voce doganale 53.07, originari del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3048/74, del 2 dicembre 1974 12
- ★ Regolamento (CEE) n. 1746/75 della Commissione, del 7 luglio 1975, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ad alcuni oli pesanti destinati ad altri usi, delle sottovoci doganali 27.10 C I c), C II c), C III c) e d), originari dei paesi in via di sviluppo, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3054/74 del Consiglio, del 2 dicembre 1974 13
- ★ Regolamento (CEE) n. 1747/75 della Commissione, del 7 luglio 1975, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle altre pelli ovine preparate, non nominate, della sottovoce doganale 41.03 B II, originarie dei paesi in via di sviluppo, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3054/74 del Consiglio, del 2 dicembre 1974 14
- ★ Regolamento (CEE) n. 1748/75 della Commissione, del 7 luglio 1975, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai cucchiaini, cucchiaioni, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili, di acciaio inossidabile, della sottovoce doganale 82.14 A, originari dei paesi in via di sviluppo, beneficiari delle preferenze tariffarie, previste dal regolamento (CEE) n. 3054/74 del Consiglio, del 2 dicembre 1974 15
- ★ Regolamento (CEE) n. 1749/75 della Commissione, del 7 luglio 1975, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli oggetti per giochi di società, della voce doganale 97.04, originari di Hong Kong, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3054/74 del Consiglio, del 2 dicembre 1974 16
- ★ Regolamento (CEE) n. 1750/75 della Commissione, dell'8 luglio 1975, che fissa i prezzi di riferimento delle carpe per la campagna di commercializzazione 1975/1976 17

(segue in 3ª pagina di copertina)

Sommario (seguito)

★ Regolamento (CEE) n. 1751/75 della Commissione, dell'8 luglio 1975, che modifica l'allegato III del regolamento (CEE) n. 1896/73, concernente i requisiti ai quali devono rispondere le carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento	18
Regolamento (CEE) n. 1752/75 della Commissione, dell'8 luglio 1975, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio	19
Regolamento (CEE) n. 1753/75 della Commissione, dell'8 luglio 1975, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	20
Regolamento (CEE) n. 1754/75 della Commissione, dell'8 luglio 1975, che modifica le restituzioni per i cereali e le farine, semole e semolini di frumento o di segala	22

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

75/404/CEE :

★ Direttiva del Consiglio, del 13 febbraio 1975, concernente la limitazione dell'uso del gas naturale nelle centrali elettriche	24
---	----

75/405/CEE :

★ Direttiva del Consiglio, del 14 aprile 1975, concernente la limitazione dell'uso di prodotti petroliferi nelle centrali elettriche	26
--	----

75/406/Euratom :

★ Decisione del Consiglio, del 26 giugno 1975, per l'adozione di un programma riguardante la gestione e l'immagazzinamento dei residui radioattivi	28
--	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1737/75 DELLA COMMISSIONE**dell'8 luglio 1975****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 85/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2524/74⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2524/74 ai prezzi of-

ferti e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 luglio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 271 del 5. 10. 1974, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione dell'8 luglio 1975 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(UC/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	53,19
10.01 B	Frumento duro	48,76 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	52,63 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	49,35
10.04	Avena	42,72
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	28,30 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	17,49
10.07 B	Miglio	9,08 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	45,07 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	93,81
11.01 B	Farine di segala	93,04
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	94,53
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	100,02

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽²⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 6 UC/t conformemente al regolamento (CEE) n. 1599/75.

⁽³⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,50 UC/t fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1599/75.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 % fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1599/75.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1234/71 del Consiglio e n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1738/75 DELLA COMMISSIONE**dell'8 luglio 1975****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del
13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ul-
timo dal regolamento (CEE) n. 85/75⁽²⁾, in particolare
l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai pre-
lievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regola-
mento (CEE) n. 2017/74⁽³⁾ e dai successivi regola-
menti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei
prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi
da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, de-

vono essere modificati conformemente alle tabelle alle-
gate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai pre-
lievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e
di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n.
120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato
del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 luglio
1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 210 del 10. 8. 1974, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione dell'8 luglio 1975 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine ⁽¹⁾

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		7	8	9	10
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	3,97
10.02	Segala	0	0	0	0,72
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	4,33	4,33	9,03
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	0	0	0	0

⁽¹⁾ La durata di validità del titolo è limitata conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71 (GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 28), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3148/73 (GU n. L 321 del 22. 11. 1973, pag. 13).

B. Malto

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		7	8	9	10	11
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1739/75 DELLA COMMISSIONE
dell'8 luglio 1975
che fissa i prezzi medi alla produzione nel settore del vino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 678/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 816/70, un prezzo medio alla produzione deve essere fissato per ciascun tipo di vino per il quale è fissato un prezzo di orientamento; che questo prezzo deve essere fissato, basandosi su tutti i dati disponibili, per ciascun centro di commercializzazione del tipo di vino in causa;

considerando che i centri di commercializzazione per i vini da pasto sono determinati nel regolamento (CEE) n. 1020/70 della Commissione, del 29 maggio 1970, che constata i corsi e fissa i prezzi medi per i vini da pasto⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 528/74⁽⁴⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1020/70, il prezzo medio deve essere fissato in base alla media dei corsi comunicati, tenendo conto in particolare della loro rappresentatività, degli apprezzamenti degli Stati membri, della gradazione alcolometrica e della qualità dei vini da pasto oggetto delle transazioni;

considerando che la comunicazione dei corsi da parte degli Stati membri e le informazioni relative a tali corsi sono precisate nel regolamento (CEE) n. 1020/70; che, qualora per un centro di commercializzazione le informazioni non siano disponibili, deve essere mantenuto il prezzo medio della fissazione precedente;

considerando che il prezzo medio del vino in questione deve essere fissato, secondo i casi, per grado/hl o per hl; che tale fissazione deve aver luogo ogni martedì; che se il martedì è un giorno festivo, il prezzo medio deve essere fissato il giorno feriale successivo;

considerando che l'applicazione delle regole suindicate ai dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a fissare il prezzo medio come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi medi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70 sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 luglio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 118 del 1^o. 6. 1970, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 64 del 6. 3. 1974, pag. 8.

ALLEGATO

Prezzo medio dei tipi di vino da pasto sui differenti centri di commercializzazione

Tipo	UC per grado/hl	Tipo	UC per grado/hl
R I		A I	
Béziers	1,561	Bordeaux	1,620
Montpellier	nessuna quotazione	Nantes	nessuna quotazione
Narbonne	1,532	Bari	1,170
Nîmes	1,575	Cagliari	1,200
Perpignan	1,638	Chieti	nessuna quotazione
Asti	1,540	Ravenna (Lugo, Faenza)	1,309
Firenze	1,248	Trapani (Alcamo)	1,261
Lecce	1,321	Treviso	1,477
Pescara	1,224		
Reggio Emilia	1,501		
Treviso	1,441		
Verona (per i vini locali)	1,411		
			UC/hl
R II		A II	
Bari	1,501	Rheinfalz (Oberhaardt)	19,69
Barletta	1,501	Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione
Cagliari	nessuna quotazione	La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione ⁽¹⁾
Lecce	1,381		
Taranto	1,381	A III	
		Mosel-Rheingau	28,05
R III	UC/hl	La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione ⁽¹⁾
Rheinfalz-Rheinhessen (Hügelland)	20,73		

⁽¹⁾ Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1020/70.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1740/75 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 1975

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri filati di cotone non preparati per la vendita al minuto, misuranti per kg, in filati semplici, 120 000 m o più, della sottovoce doganale 55.05 B I, originari dei paesi in via di sviluppo, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3046/74 del Consiglio, del 2 dicembre 1974

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3046/74 del Consiglio, del 2 dicembre 1974, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti tessili di cotone e assimilati originari dei paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che in virtù dell'articolo 1, paragrafo 3, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti tessili, entro il limite di un massimale comunitario pari al 157,5 % dell'importo risultante dalla somma, da un lato delle importazioni, in tonnellate, dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1968, provenienti dai paesi menzionati all'allegato B del regolamento stesso, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % delle importazioni in tonnellate nel 1970, provenienti dagli altri paesi, nonché dai paesi che beneficiano già di tali regimi; che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento, non appena raggiunto a livello comunitario il massimale suddetto;

considerando che per gli altri filati di cotone non preparati per la vendita al minuto, misuranti per kg, in filati semplici, 120 000 m o più secondo i calcoli effettuati sulla base sopra citata, il massimale è fissato a 32 tonnellate; che alla data del 12 giugno 1975 le importazioni nella Comunità di detti prodotti originari dei

paesi beneficiari delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 3046/74 che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 12 luglio 1975 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3046/74 del Consiglio del 2 dicembre 1974 è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto: B. altri: I. misuranti per kg, in filati semplici, 120 000 m o più

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1975.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 329 del 9. 12. 1974, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1741/75 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 1975

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti di cotone ricci del tipo spugna, della voce doganale 55.08, originari dei paesi in via di sviluppo, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3046/74 del Consiglio, del 2 dicembre 1974

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3046/74 del Consiglio del 2 dicembre 1974, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti tessili di cotone e assimilati originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che in virtù dell'articolo 1, paragrafo 3, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti tessili, entro il limite di un massimale comunitario pari al 157,5 % dell'importo risultante dalla somma, da un lato delle importazioni, in tonnellate, dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1968, provenienti dai paesi menzionati all'allegato B del regolamento stesso, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % delle importazioni in tonnellate nel 1970, provenienti dagli altri paesi, nonché dai paesi che beneficiano già di tali regimi; che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento, non appena raggiunto a livello comunitario il massimale suddetto;

considerando che per i tessuti di cotone ricci del tipo spugna della sottovoce doganale 55.08, e secondo i calcoli effettuati sulla base sopra citata, il massimale è fissato a 82 tonnellate; che alla data del 12 giugno

1975 le importazioni nella Comunità dei detti prodotti originari dei paesi beneficiari delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 3046/74 che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 12 luglio 1975, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3046/74 del Consiglio del 2 dicembre 1974 è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
55.08	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1975.

*Per la Commissione**Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 329 del 9. 12. 1974, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1742/75 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 1975

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri tessuti di cotone, non greggi, della sottovoce doganale 55.09 A ex I, originari dei paesi in via di sviluppo, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3046/74 del Consiglio, del 2 dicembre 1974

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3046/74 del Consiglio del 2 dicembre 1974, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti tessili di cotone e assimilati originari dei paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che in virtù dell'articolo 1, paragrafo 3, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti tessili, entro il limite di un massimale comunitario pari al 157,5 % dell'importo risultante dalla somma, da un lato, delle importazioni, in tonnellate, dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1968, provenienti dai paesi menzionati nell'allegato B del regolamento stesso, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % delle importazioni in tonnellate nel 1970, provenienti dagli altri paesi, nonché dai paesi che beneficiano già di tali regimi; che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento, non appena raggiunto a livello comunitario il massimale suddetto;

considerando che per gli altri tessuti di cotone, non greggi e secondo i calcoli effettuati sulla base sopra citata, il massimale è fissato a 395 tonnellate; che alla data del 12 giugno 1975 le importazioni nella Comunità di detti prodotti originari dei paesi beneficiari delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per

imputazione, il massimale in questione; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 3046/74 che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 12 luglio 1975 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3046/74 del Consiglio, del 2 dicembre 1974, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
55.09	Altri tessuti di cotone: A. contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone: ex I. di larghezza inferiore a 85 cm: — non greggi

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1975.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 329 del 9. 12. 1974, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1743/75 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 1975

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini, in tessuti di cotone, della voce doganale ex 61.03, originarie dei paesi in via di sviluppo, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3046/74 del Consiglio, del 2 dicembre 1974

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3046/74 del Consiglio, del 2 dicembre 1974, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti tessili di cotone e assimilati originari dei paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che, in virtù dell'articolo 1, paragrafo 3, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti tessili, entro il limite di un massimale comunitario pari al 157,5 % dell'importo risultante dalla somma, da un lato delle importazioni, in tonnellate, dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1968, provenienti dai paesi menzionati all'allegato B del regolamento stesso, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % delle importazioni in tonnellate nel 1970, provenienti dagli altri paesi, nonché dai paesi che beneficiano già di tali regimi; che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento, non appena raggiunto a livello comunitario il massimale suddetto;

considerando che per le sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini, in tessuti di cotone e secondo i calcoli effettuati sulla base sopra citata, il massimale è fissato a 315 tonnellate; che alla data del 12 giugno 1975 le importazioni nella Comunità dei

detti prodotti originari dei paesi beneficiari delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 3046/74 che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 12 luglio 1975 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3046/74 del Consiglio, del 2 dicembre 1974, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini: — in tessuti di cotone

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1975.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 329 del 9. 12. 1974, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1744/75 DELLA COMMISSIONE
del 7 luglio 1975

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai fazzoletti da naso e da taschino, in tessuti non di cotone, della voce doganale ex 61.05, originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3046/74 del Consiglio, del 2 dicembre 1974

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3046/74 del Consiglio, del 2 dicembre 1974, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti tessili di cotone e assimilati originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che in virtù dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario, pari al 157,5 % dell'importo risultante dalla somma, da un lato, delle importazioni, in tonnellate, dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1968, provenienti dai paesi menzionati all'allegato B del regolamento stesso, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % delle importazioni in tonnellate nel 1970, provenienti dagli altri paesi, nonché dai paesi che beneficiano già di tali regimi; che nell'ambito di detto massimale le imputazioni dei prodotti originari di uno dei paesi menzionati nell'allegato B di detto regolamento non devono eccedere un importo massimo comunitario pari al 50 % del suddetto massimale, ad eccezione di taluni prodotti per i quali l'importo massimo è ridotto alle percentuali precisate all'allegato A del regolamento stesso; che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno di detti paesi, non appena raggiunto a livello comunitario l'importo massimo in questione;

considerando che, per i fazzoletti da naso e da taschino, in tessuti non di cotone e secondo i calcoli

effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 17 tonnellate e che, quindi, l'importo massimo è pari a 8,50 tonnellate; che alla data del 12 giugno 1975 le importazioni nella Comunità di fazzoletti da naso e da taschino, in tessuti non di cotone originari dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, l'importo massimo in questione; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 3046/74 che prevedono il rispetto di un importo massimo, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi dell'India,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 12 luglio 1975 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3046/74 del Consiglio, del 2 dicembre 1974, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dell'India:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 61.05	Fazzoletti da naso e da taschino: — in tessuti non di cotone

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1975.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 329 del 9. 12. 1974, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1745/75 DELLA COMMISSIONE
del 7 luglio 1975

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto, della voce doganale 53.07, originari del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3048/74 del Consiglio, del 2 dicembre 1974

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3048/74 del Consiglio, del 2 dicembre 1974, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti tessili originari dei paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che in virtù dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario, pari al 157,5 % dell'importo risultante dalla somma, da un lato, delle importazioni, in tonnellate, dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1968, provenienti dai paesi menzionati nell'allegato B del regolamento stesso, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % delle importazioni in tonnellate nel 1970, provenienti dagli altri paesi, nonché dai paesi che beneficiano già di tali regimi; che nell'ambito di detto massimale le imputazioni dei prodotti originari di uno dei paesi menzionati nell'allegato B di detto regolamento non devono eccedere un importo massimo comunitario pari al 50 % del suddetto massimale, ad eccezione di taluni prodotti per i quali l'importo massimo è ridotto alle percentuali precisate all'allegato A del regolamento stesso; che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno di detti paesi, non appena raggiunto a livello comunitario l'importo massimo in questione;

considerando che per i filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto e secondo i calcoli

effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 363 tonnellate e che, quindi, l'importo massimo è pari a 181,50 tonnellate; che, alla data del 12 giugno 1975, le importazioni nella Comunità di filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto originari del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, l'importo massimo in questione; che tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 3048/74 che prevedono il rispetto di un importo massimo, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi del Brasile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 12 luglio 1975 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3048/74 del Consiglio, del 2 dicembre 1974, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Brasile:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
53.07	Filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1975.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 329 del 9. 12. 1974, pag. 24.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1746/75 DELLA COMMISSIONE
del 7 luglio 1975

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ad alcuni oli pesanti destinati ad altri usi, delle sottovoci doganali 27.10 C I c), C II c), C III c) e d), originari dei paesi in via di sviluppo, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3054/74 del Consiglio, del 2 dicembre 1974

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3054/74 del Consiglio, del 2 dicembre 1974, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che in virtù dell'articolo 1, paragrafo 3, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto, pari a un importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1971, provenienti dai paesi e territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1972 provenienti da altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi; che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento, non appena raggiunto a livello comunitario il massimale in questione;

considerando che per alcuni oli pesanti delle sottovoci tariffarie 27.10 C I c), C II c), C III c) e d), e secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 110 891 000 unità di conto; che, alla data del 2 luglio 1975, le importazioni nella Comunità dei detti prodotti originari dei paesi e territori beneficiari delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 3054/74 che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 12 luglio 1975, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3054/74 del Consiglio, del 2 dicembre 1974, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
27.10	<p>Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70 % e delle quali detti oli costituiscono il componente base:</p> <p>C. Oli pesanti:</p> <p>I. Oli di gas:</p> <p>c) destinati ad altri usi</p> <p>II. Oli combustibili:</p> <p>c) destinati ad altri usi</p> <p>III. Oli lubrificanti ed altri:</p> <p>c) destinati a essere miscelati conformemente alle condizioni della nota complementare 7 di questo capitolo</p> <p>d) destinati ad altri usi</p>

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1975.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 329 del 9. 12. 1974, pag. 70.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1747/75 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 1975

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle altre pelli ovine preparate, non nominate, della sottovoce doganale 41.03 B II, originarie dei paesi in via di sviluppo, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3054/74 del Consiglio, del 2 dicembre 1974

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3054/74 del Consiglio, del 2 dicembre 1974, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che in virtù dell'articolo 1, paragrafo 3, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto, pari a un importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1971, provenienti dai paesi e territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1972 provenienti da altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi; che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento, non appena raggiunto a livello comunitario il massimale in questione;

considerando che per le altre pelli ovine preparate, non nominate, e secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 1 648 000 unità di conto; che, alla data del 12 giugno 1975, le importazioni nella Comunità dei detti prodotti originari dei

paesi e territori beneficiari delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 3054/74 che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 12 luglio 1975 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3054/74 del Consiglio, del 2 dicembre 1974, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
41.03	Pelli ovine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso: B. altre pelli: II. non nominate

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1975.

*Per la Commissione**Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 329 del 9. 12. 1974, pag. 70.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1748/75 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 1975

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai cucchiai, cucchiaioni, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili, di acciaio inossidabile, della sottovoce doganale 82.14 A, originari dei paesi in via di sviluppo, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3054/74 del Consiglio, del 2 dicembre 1974

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3054/74 del Consiglio, del 2 dicembre 1974, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che in virtù dell'articolo 1, paragrafo 3, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto, pari a un importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1971, provenienti dai paesi e territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1972 provenienti da altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi; che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento, non appena raggiunto a livello comunitario il massimale in questione;

considerando che per i cucchiai, cucchiaioni, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili, di acciaio inossidabile, e secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 2 858 000 unità di conto; che, alla data del 12 giugno 1975, le importa-

zioni nella Comunità dei detti prodotti originari dei paesi e territori beneficiari delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 3054/74 che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 12 luglio 1975 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3054/74 del Consiglio, del 2 dicembre 1974, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
82.14	Cucchiai, cucchiaioni, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili: A. di acciaio inossidabile

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1975.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 329 del 9. 12. 1974, pag. 70.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1749/75 DELLA COMMISSIONE
del 7 luglio 1975

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli oggetti per giochi di società, della voce doganale 97.04, originari di Hong Kong, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3054/74 del Consiglio, del 2 dicembre 1974

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3054/74 del Consiglio, del 2 dicembre 1974, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che in virtù dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto, pari a un importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1971, provenienti dai paesi o territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1972 provenienti da altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi; che, nell'ambito di detto massimale, le imputazioni dei prodotti originari di uno dei paesi o territori menzionati nell'allegato B di detto regolamento non devono eccedere un importo massimale comunitario pari al 50 % del suddetto massimale, ad eccezione di taluni prodotti per i quali l'importo massimale è ridotto alle percentuali precisate all'allegato A del regolamento stesso; che per i prodotti in questione, la percentuale così ridotta è pari al 30 %; che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno di detti paesi o territori, non appena raggiunto a livello comunitario l'importo massimale in questione;

considerando che per gli oggetti per giochi di società (compresi i giochi meccanici, anche a motore, per pubblici esercizi, i tennis da tavolo, i biliardi a forma di mobile ed i tavoli speciali per case da gioco), e

secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 4 120 000 unità di conto e che, quindi, l'importo massimo è pari a 1 236 000 unità di conto; che alla data del 12 giugno 1975, le importazioni nella Comunità di oggetti per giochi di società (compresi i giochi meccanici, anche a motore, per pubblici esercizi, i tennis da tavolo, i biliardi a forma di mobile ed i tavoli speciali per case da gioco) originari di Hong Kong beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto l'importo massimo in questione; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 3054/74 che prevedono il rispetto di un importo massimo, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi di Hong Kong,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 12 luglio 1975, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3054/74 del Consiglio, del 2 dicembre 1974, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari di Hong Kong:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
97.04	Oggetti per giochi di società (compresi i giochi meccanici, anche a motore, per pubblici esercizi, i tennis da tavolo, i biliardi a forma di mobile ed i tavoli speciali per case da gioco)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1975.

Per la Commissione
Il Presidente
François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 329 del 9. 12. 1974, pag. 70.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1750/75 DELLA COMMISSIONE**dell'8 luglio 1975****che fissa i prezzi di riferimento delle carpe per la campagna di commercializzazione 1975/1976**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2142/70 del Consiglio, del 20 ottobre 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1182/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 18 bis, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 18 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2142/70 dispone che per le carpe possono essere fissati prezzi di riferimento prima dell'inizio di ogni campagna di commercializzazione; che detti prezzi possono essere differenziati all'interno di ogni campagna in funzione dell'andamento stagionale dei corsi;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1985/74 della Commissione, del 25 luglio 1974, relativo alle modalità di fissazione dei prezzi di riferimento e di determinazione dei prezzi franco frontiera per le carpe⁽³⁾, viene fissato un prezzo di riferimento per tale prodotto per il periodo 1° agosto — 15 novembre, nonché per il periodo compreso tra il 16 novembre e il 31 luglio dell'anno successivo;

considerando che la fissazione di prezzi di riferimento costituisce un presupposto indispensabile per l'eventuale applicazione di misure adeguate, atte a proteggere la produzione comunitaria; che, sulla scorta dei dati disponibili in materia di prezzi alla produzione, i prezzi di riferimento possono essere fissati ai livelli sotto indicati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo di riferimento per le carpe è fissato:

- per il periodo dal 1° agosto 1975 al 15 novembre 1975, a 860 UC/t,
- per il periodo dal 16 novembre 1975 al 31 luglio 1976, a 700 UC/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 236 del 27. 10. 1970, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 118 dell'8. 5. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1974, pag. 30.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1751/75 DELLA COMMISSIONE**dell'8 luglio 1975****che modifica l'allegato III del regolamento (CEE) n. 1896/73, concernente i requisiti ai quali devono rispondere le carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1855/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, lettera d),considerando che l'allegato III del regolamento (CEE) n. 1896/73 della Commissione, del 13 luglio 1973, relativo alle modalità di applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 834/75⁽⁴⁾, stabilisce i requisiti ai quali devono rispondere le carni bovine acquistate dagli organismi di intervento, in particolare per quanto riguarda il raffreddamento dopo la macellazione; che, per garantire la migliore conservazione delle carni, è opportuno evitare che il raffreddamento sia troppo rapido;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il paragrafo 4 dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 1896/73 è modificato come segue:

- * 4. I prodotti di cui al paragrafo 1 devono essere refrigerati immediatamente dopo la macellazione per almeno 36 ore, in modo da avere, alla fine del periodo di refrigerazione, una temperatura interna non superiore a +7 °C. Tale temperatura deve essere mantenuta sino al momento della presa in consegna ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 195 del 18. 7. 1974, pag. 14.⁽³⁾ GU n. L 193 del 14. 7. 1973, pag. 18.⁽⁴⁾ GU n. L 79 del 28. 3. 1975, pag. 47.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1752/75 DELLA COMMISSIONE
dell'8 luglio 1975

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1675/75 ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/75 ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1675/75, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente,

conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 luglio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 168 del 10. 7. 1975, pag. 61.

⁽³⁾ GU n. L 177 dell'8. 7. 1975, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione dell'8 luglio 1975 che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :	
	A. denaturati :	
	I. zucchero bianco	8,74
	II. zucchero greggio	6,08
	B. non denaturati :	
	I. zucchero bianco	8,74
	II. zucchero greggio	6,08

REGOLAMENTO (CEE) N. 1753/75 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 1975

che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento;

considerando che il prelievo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3330/74 deve essere calcolato, se del caso, forfettariamente, in funzione del tenore di saccarosio, o di altri zuccheri convertiti in saccarosio, del prodotto di cui trattasi e del prelievo per lo zucchero bianco; che, tuttavia, i prelievi applicabili allo zucchero d'acero e allo sciroppo di zucchero d'acero sono limitati all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota del dazio consolidato nell'ambito del GATT;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1491/70⁽³⁾, l'importo di base del prelievo per 100 chilogrammi di prodotto deve essere fissato per l'1 % del tenore di saccarosio;

considerando che l'importo di base del prelievo deve essere uguale ad un centesimo della media aritmetica dei prelievi applicabili per 100 chilogrammi di zucchero bianco nei primi venti giorni del mese precedente quello per il quale è fissato l'importo di base del prelievo; che la media aritmetica dei prelievi deve tuttavia essere sostituita dal prelievo applicabile allo zucchero bianco nel giorno che precede la fissazione dell'importo di base se tale prelievo differisce di almeno 0,40 unità di conto da tale media;

considerando che l'importo di base deve essere fissato ogni mese; che deve tuttavia essere modificato nell'intervallo tra il giorno della sua fissazione e il primo giorno del mese successivo al mese di validità dell'im-

porto di base soltanto se il prelievo applicabile allo zucchero bianco differisce di almeno 0,40 unità di conto dalla media aritmetica di cui sopra o dal prelievo sullo zucchero bianco che ha servito per il calcolo dell'importo di base; che in tal caso l'importo di base deve essere uguale ad un centesimo del prelievo per lo zucchero bianco preso in considerazione per la modifica;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che l'importo di base così determinato deve essere adattato in funzione delle variazioni del prezzo d'entrata dello zucchero bianco che intervengono fra il mese della fissazione dell'importo di base e il periodo di applicazione; che tale adattamento, uguale ad un centesimo della differenza tra i due prezzi d'entrata citati, deve essere detratto dall'importo di base ovvero aggiunto allo stesso nelle condizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 837/68,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3330/74 è fissato, per 100 chilogrammi di prodotto, a 0,0874 unità di conto per l'1 % del tenore di saccarosio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 luglio 1975.

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42.⁽³⁾ GU n. L 165 del 28. 7. 1970, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1754/75 DELLA COMMISSIONE**dell'8 luglio 1975****che modifica le restituzioni per i cereali e le farine, semole e semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ^k(¹), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 85/75 (²), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per i cereali e le farine, semole e semolini di grano o di segala sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 1615/75 (³);

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento (CEE) n. 1615/75, ai dati di cui la Commissione è ora

a conoscenza, induce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti elencati all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento n. 120/67/CEE, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1615/75, sono modificate conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 luglio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(¹) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

(²) GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 1.

(³) GU n. L 164 del 27. 6. 1975, pag. 23.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 luglio 1975, che modifica le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
10.01 A	Frumento tenero ⁽¹⁾ e frumento segalato : per le esportazioni verso : — l'Austria, la Svizzera e il Liechtenstein — la zona V — gli altri paesi terzi	25,00 40,00 32,00
10.01 B	Frumento duro	—
10.02	Segala ⁽¹⁾	12,00
10.03	Orzo : per le esportazioni verso : — l'Austria, la Svizzera e il Liechtenstein — gli altri paesi terzi	37,00 45,00
10.04	Avena	19,00
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina : per le esportazioni verso : — la Svizzera — la penisola iberica — gli altri paesi terzi	22,00 25,00 0
10.07 C	Sorgo	25,00
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero : — tenore in ceneri da 0 a 520 : per le esportazioni verso : — le zone I, IV, V, VI e VII — gli altri paesi terzi — tenore in ceneri da 521 a 600 — tenore in ceneri da 601 a 900 — tenore in ceneri da 901 a 1100 — tenore in ceneri da 1101 a 1650 — tenore in ceneri da 1651 a 1900	56,00 51,00 49,00 47,00 41,00 41,00 41,00
ex 11.01 B	Farina di segala : — tenore in ceneri da 0 a 700 — tenore in ceneri da 701 a 1150 — tenore in ceneri da 1151 a 1600 — tenore in ceneri da 1601 a 2000	20,00 20,00 20,00 20,00
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro : — tenore in ceneri da 0 a 950 — tenore in ceneri da 951 a 1300 — tenore in ceneri da 1301 a 1500	— — —
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero : — tenore in ceneri da 0 a 520	51,00

⁽¹⁾ La restituzione è concessa solo per il frumento tenero e la segala che non ha subito la denaturazione di cui all'articolo 7, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 120/67/CEE.

L'ammontare che è opportuno aggiungere eventualmente alle restituzioni, conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 587/67/CEE, è di 2 UC/t.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 941/72 (GU n. L 107 del 6. 5. 1972).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 13 febbraio 1975

concernente la limitazione dell'uso del gas naturale nelle centrali elettriche

(75/404/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 103, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che l'attuazione di una politica energetica comunitaria fa parte degli obiettivi che le Comunità si sono proposte di raggiungere ;

considerando che per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico della Comunità occorre sviluppare tutte le sue fonti di energia ;

considerando che il gas naturale è una delle fonti comunitarie di energia ma che le quantità disponibili di detto gas sono limitate ;

considerando che conviene riservare il gas naturale in primo luogo per l'uso che ne permetta la migliore valorizzazione possibile ;

considerando che il gas naturale presenta grandi vantaggi per certi usi specifici ;

considerando pertanto che il gas naturale deve essere trasformato in energia elettrica solo quando non sia possibile sfruttare detto gas per altri usi o quando lo esigano necessità tecniche o economiche ;

considerando che particolari motivi di protezione dell'ambiente possono, in taluni casi, rendere necessario l'uso del gas naturale nelle centrali elettriche ;

considerando che le giustificazioni economiche e tecniche dell'uso del gas naturale nelle centrali elettriche sono principalmente le seguenti :

- le quantità di gas naturale disponibili non hanno per il momento altri sbocchi in mancanza di un'adeguata rete di trasporto e di distribuzione ;
- le quantità di gas naturale disponibili non possono essere smaltite con la necessaria regolarità sul « premium market » a causa delle variazioni stagionali delle vendite ciò che implica la conclusione di contratti che prevedono forniture interrottibili ;
- i mezzi di trasporto disponibili non possono, durante il periodo di costruzione di una rete di distribuzione di gas naturale, essere interamente destinati all'alimentazione del « premium market » ;
- la mancanza di disponibilità di combustibili diversi dal gas naturale ;

considerando che è quindi opportuno subordinare ad autorizzazione governativa la conclusione dei contratti di fornitura di gas naturale alle centrali elettriche e la costruzione di nuove centrali elettriche che devono utilizzare gas naturale ;

considerando che ai fini della destinazione ottimale delle risorse e della sicurezza dell'approvvigionamento è necessario evitare che l'uso del gas naturale sia disciplinato da norme diverse da uno Stato membro all'altro,

⁽¹⁾ GU n. C 93 del 7. 8. 1974, pag. 79.

⁽²⁾ GU n. C 125 del 16. 10. 1974, pag. 58.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La conclusione di nuovi contratti e la proroga dei contratti di fornitura di gas naturale alle centrali elettriche che giungono a scadenza come pure la costruzione di nuove centrali elettriche che utilizzeranno gas naturale devono essere subordinate alla preventiva autorizzazione delle autorità dello Stato membro da cui dipende la centrale elettrica in questione.

2. L'autorizzazione di stipulare contratti che prevedono forniture interrompibili può essere concessa:

- se l'uso del gas naturale in una centrale elettrica è necessario per motivi tecnici o
- se non è possibile una migliore valorizzazione del gas naturale.

3. Per contratti che prevedono forniture non interrompibili, l'autorizzazione può essere concessa unicamente:

- se l'uso del gas naturale in una centrale elettrica è necessario per motivi tecnici,
- se il gas naturale è destinato ad essere utilizzato in una centrale elettrica di potenza inferiore a 10 MWe o esclusivamente per la produzione di energia destinata a far fronte ai bisogni delle ore di punta o a costituire delle riserve,
- se il gas è destinato esclusivamente all'accensione ed al mantenimento della combustione di altri prodotti e se il suo apporto energetico totale resta debole, o
- se i particolari motivi di protezione dell'ambiente rendono indispensabile l'uso di gas naturale in una centrale elettrica.

4. Gli Stati membri possono autorizzare, in casi eccezionali non contemplati dai paragrafi 2 o 3, in particolare per ragioni economiche, l'uso di gas naturale nelle centrali elettriche. Essi ne informano la Commissione.

Articolo 2

Qualora per i contratti di fornitura di gas naturale già conclusi non sussistano le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri favoriscono la risoluzione di questi contratti, di comune accordo tra le parti contraenti.

Articolo 3

Ogni autorizzazione concessa da uno Stato membro in applicazione dell'articolo 1 ed ogni misura presa in applicazione dell'articolo 2 è comunicata alla Commissione con l'indicazione dettagliata dei motivi che le giustificano.

Articolo 4

Gli Stati membri emanano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1975.

Articolo 5

Possono essere mantenute o prese disposizioni nazionali più vincolanti sulla limitazione dell'utilizzazione del gas naturale nelle centrali elettriche se soddisfano alla presente direttiva.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 13 febbraio 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. BARRY

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 14 aprile 1975

concernente la limitazione dell'uso di prodotti petroliferi nelle centrali elettriche

(75/405/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 103,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che l'attuazione di una politica energetica comunitaria fa parte degli obiettivi che le Comunità si sono proposte di raggiungere; che la sicurezza dell'approvvigionamento energetico è un obiettivo prioritario della politica energetica comunitaria;

considerando che l'elettricità è una forma di energia vitale per la società moderna, e che essa contribuisce in misura sempre maggiore alla copertura del fabbisogno complessivo della Comunità in energia;

considerando che è possibile accrescere la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità negli Stati membri della Comunità limitando l'uso dei prodotti derivati dal petrolio nelle centrali elettriche;

considerando che è quindi opportuno subordinare ad autorizzazione delle autorità degli Stati membri la costruzione e la conversione delle centrali elettriche che utilizzano esclusivamente o principalmente dei prodotti petroliferi;

considerando che è possibile produrre elettricità in condizioni economiche ricorrendo a diverse fonti di energia primaria;

considerando che le centrali termiche tradizionali possono essere dotate di caldaie polivalenti, funzionanti con due o più tipi di combustibili, fra i quali il carbon fossile,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La costruzione di nuove centrali elettriche che utilizzeranno esclusivamente o principalmente combustibili derivati dal petrolio e la conversione delle centrali elettriche esistenti allo scopo di bruciare esclu-

sivamente o principalmente tali combustibili sono subordinate alla preventiva autorizzazione delle autorità dello Stato membro da cui dipende la centrale elettrica in questione.

2. L'autorizzazione può essere concessa unicamente nei seguenti casi:

- se la centrale elettrica ha una potenza inferiore a 10 MWe o è destinata esclusivamente alla produzione di energia destinata a far fronte ai bisogni delle ore di punta o a costituire delle riserve;
- se i prodotti derivati dal petrolio sono destinati esclusivamente all'accensione ed al mantenimento della combustione di altri prodotti e se il loro apporto energetico totale resta debole;
- se il combustibile derivato dal petrolio è un prodotto residuo che non può essere meglio valorizzato in altro modo;
- se l'approvvigionamento di altri combustibili non può essere garantito o se la loro utilizzazione non può essere presa in considerazione per motivi economici, tecnici o di sicurezza;
- se particolari motivi di protezione dell'ambiente rendono indispensabile l'utilizzazione di prodotti petroliferi in una centrale elettrica.

3. Prima della concessione dell'autorizzazione, le autorità degli Stati membri verificano se non sia opportuno, per ragioni di sicurezza di approvvigionamento in combustibile, equipaggiare la centrale elettrica in questione con impianti bivalenti che consentano di utilizzare il carbon fossile come combustibile di sostituzione.

Articolo 2

Ogni autorizzazione concessa da uno Stato membro in applicazione dell'articolo 1 è comunicata alla Commissione con l'indicazione dettagliata dei motivi che la giustificano.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per uniformarsi, entro il 31 dicembre 1975, alla presente direttiva e ne informano la Commissione.

⁽¹⁾ GU n. C 125 del 16. 10. 1974, pag. 59.

⁽²⁾ GU n. C 93 del 7. 8. 1974, pag. 79.

Articolo 4

Fatto a Bruxelles, addì 14 aprile 1975.

Possono essere mantenute o prese disposizioni nazionali più vincolanti sulla limitazione dell'uso dei prodotti petroliferi nelle centrali elettriche se esse soddisfano alla presente direttiva.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

G. FITZGERALD

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 1975

per l'adozione di un programma riguardante la gestione e l'immagazzinamento dei residui radioattivi

(75/406/Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 7,

vista la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazione del comitato scientifico e tecnico,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽¹⁾,

considerando che il programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale, approvato dal Consiglio delle Comunità europee e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio con la dichiarazione del 22 novembre 1973 ⁽²⁾ sottolinea la necessità di un'azione comunitaria in materia di gestione e di deposito dei residui radioattivi e stabilisce il contenuto e le modalità di esecuzione di tale azione;

considerando che l'energia nucleare è destinata a diventare in un prossimo futuro, accanto alle fonti energetiche tradizionali, una delle principali fonti di energia e che, essa, per la sua natura particolare, richiede una sorveglianza permanente sulle conseguenze potenziali nonché il rafforzamento delle azioni e delle ricerche avviate per garantire la protezione dell'ambiente;

considerando che lo sviluppo dell'energia nucleare comporta inevitabilmente la produzione di residui radioattivi e che è pertanto necessario disporre di soluzioni efficaci in grado di garantire la sicurezza e la protezione delle popolazioni e dell'ambiente dai rischi potenziali connessi con la gestione di tali residui,

DECIDE:

Articolo 1

Per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1975 è adottato in materia di ambiente il programma riguardante la gestione e il deposito dei residui radioattivi, riportato in allegato.

Articolo 2

L'importo massimo degli impegni di spesa e l'organico, necessari per la realizzazione di tale programma, sono fissati rispettivamente a 19,16 milioni di unità di conto e a quattro agenti; l'unità di conto è quella definita dall'articolo 10 del regolamento finanziario del 25 aprile 1973 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽³⁾.

Articolo 3

Il programma definito nell'allegato è sottoposto a revisione alla fine del secondo anno, secondo procedure appropriate.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. KEATING

⁽¹⁾ Doc. CES 617/75.

⁽²⁾ GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 116 del 10. 5. 1973, pag. 1.

*ALLEGATO***PROGRAMMA IN MATERIA DI AMBIENTE RIGUARDANTE LA GESTIONE E IL DEPOSITO DEI RESIDUI RADIOATTIVI***(AZIONE INDIRECTA)*

Per tale programma viene stanziato un importo massimo di 19,16 milioni di unità di conto e previsto un organico di 4 persone.

Il programma intende sviluppare e mettere a punto, in comune, una gestione dei residui radioattivi prodotti dall'industria nucleare, garantendo nelle diverse fasi la migliore protezione della popolazione e dell'ambiente.

Per consentire alla Commissione di presentare al più presto proposte adeguate, il programma intende sviluppare :

A. Lavori volti a risolvere alcuni problemi tecnologici posti dal trattamento, dal deposito e dall'eliminazione definitiva dei residui radioattivi.

Trattamento :

- residui solidi di media attività : studio del rivestimento con resine plastiche ;
- residui solidi ad alta attività : decontaminazione e trattamento delle guaine degli elementi di combustibili irradiati ;
- residui solidi ad alta attività : i prodotti di calcinazione dei prodotti di fissione vengono incorporati in una matrice metallica ;
- residui solidi contaminati dal plutonio : processo di incenerimento ;
- esame e raffronto delle proprietà dei vari materiali previsti per fissare, in forma solida, i residui altamente radioattivi.

Deposito ed eliminazione definitiva :

- deposito dei residui radioattivi solidificati in strutture artificiali ;
- deposito definitivo dei residui radioattivi nelle formazioni geologiche adatte, tra cui le formazioni attualmente oggetto di studio ;
- deposito dei residui gassosi.

Studio di un modello di gestione avanzata :

- separazione e riciclo dei residui a lungo semiperiodo (attinidi).

B. Lavori volti a contribuire alla definizione di un quadro generale (giuridico, amministrativo, finanziario) nel quale dovranno svolgersi le azioni di deposito e di eliminazione definitiva dei residui radioattivi :

- individuazione dei problemi posti dalla gestione dei residui radioattivi che non troverebbero soluzione nel quadro delle disposizioni giuridiche, amministrative e finanziarie internazionali esistenti e proposte di soluzione ;
- studio dei principi che dovrebbero guidare la gestione dei residui radioattivi.

I lavori citati ai punti A e B saranno eseguiti essenzialmente mediante contratti.

EURONORM

La Commissione delle Comunità europee (CECA) ha pubblicato le nuove EURONORM seguenti in lingua tedesca, francese, italiana e olandese :

			<i>Prezzi in unità di conto</i>
EURONORM	25-72	Acciai di uso generale da costruzione	1,45
EURONORM	43-72	Lamiere e nastri di acciai legati per caldaie e recipienti a pressione — Tipi e qualità	1,00
EURONORM	49-72	Misura della ruvidità dei prodotti sottili di acciaio laminati a freddo e non rivestiti	0,50
EURONORM	50-72	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dell'azoto negli acciai — Metodo spettrofotometrico	0,85
EURONORM	74-72	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del rame negli acciai e nelle ghise — Metodo fotometrico	0,50
EURONORM	100-72	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del cromo negli acciai e nelle ghise — Metodo fotometrico	0,50
EURONORM	108-72	Vergella tonda di acciaio per bulloneria — Stampa a freddo — Dimensioni e tolleranze	0,85
EURONORM	109-72	Prove convenzionali di durezza Rockwell — Scale Rockwell N e T — Scale Rockwell B' e 30 T' per prodotti sottili	1,00
EURONORM	113-72	Acciai da costruzione saldabili di qualità speciale (Fascicoli da 1 a 3)	2,00
EURONORM	114-72	Determinazione della resistenza alla corrosione intercristallina degli acciai inossidabili austenitici — Prove di corrosione in ambiente di acido solforico e solfato di rame (Prova detta di Monypenny-Strauss)	0,50
EURONORM	116-72	Determinazione della profondità convenzionale di tempra dopo riscaldamento superficiale	0,50
EURONORM	120-72	Lamiere e nastri per bombole saldate di acciaio	0,50
EURONORM	121-72	Determinazione della resistenza all'attacco intercristallino degli acciai inossidabili austenitici — Prova di corrosione in ambiente nitrico mediante misura della perdita di massa (prova detta di Huey)	0,50

Si fornisce qui l'elenco delle EURONORM sinora apparse :

Circolare d'informazione n. 1		Campioni-tipo per le analisi chimiche dei prodotti siderurgici	0,85
EURONORM	1-55	Ghise e ferroleghes	1,15
EURONORM	2-57	Prova di trazione per l'acciaio	0,85
EURONORM	3-55	Prova di durezza Brinell per l'acciaio	0,50
EURONORM	4-55	Prova di durezza Rockwell per l'acciaio Scala B e Scala C	0,50
EURONORM	5-55	Prova di durezza Vickers per l'acciaio	0,50
EURONORM	6-55	Prova di piegamento per l'acciaio	0,50
EURONORM	7-55	Prova di resilienza Charpy per l'acciaio	0,50
EURONORM	8-55	Valori di conversione approssimativi della durezza e della resistenza a trazione dell'acciaio	0,50
EURONORM	9-55	Valori di conversione approssimativi degli allungamenti dopo rottura dell'acciaio	0,35
EURONORM	10-55	Valori di conversione approssimativi delle resilienze dell'acciaio	0,35
EURONORM	11-55	Prova di trazione su lamiere sottili o nastri di acciaio aventi spessore da mm 0,5 incluso a mm 3,0 escluso	0,70
EURONORM	12-55	Prova di piegamento delle lamiere e nastri d'acciaio di uno spessore inferiore a mm 3	0,50
EURONORM	13-55	Prova di piegamento alternato delle lamiere e nastri d'acciaio di spessore inferiore a mm 3	0,50
EURONORM	14-67	Prova di imbutitura a provette bloccate	0,50
EURONORM	15-70	Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura — Esame della superficie	0,50
EURONORM	16-70	Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura — Tipi e qualità	0,85
EURONORM	17-70	Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura — Dimensioni e tolleranze	1,70
EURONORM	18-57	Prelevamento e preparazione dei saggi, delle provette e dei campioni	0,50
EURONORM	19-57	Travi IPE — Travi ad ali parallele	0,35

EURONORM	20-60	Definizione e classificazione degli acciai	0,35
EURONORM	21-62	Condizioni tecniche generali di fornitura per i prodotti di acciaio	0,50
EURONORM	22-70	Determinazione o verifica del carico unitario di snervamento dell'acciaio ad alta temperatura	0,85
EURONORM	23-71	Prova di temprabilità dell'acciaio mediante tempra ad una estremità — Prova Jominy	1,15
EURONORM	24-62	Travi normali e profilati ad U normali — Tolleranze di laminazione	0,35
EURONORM	26-63	Prove convenzionali di durezza Rockwell per lamierini e nastri sottili di acciaio	0,50
EURONORM	27-70	Designazione convenzionale degli acciai (seconda edizione)	0,85
EURONORM	28-69	Lamiere e nastri di acciaio non legato per caldaie e recipienti a pressione — Tipi e qualità	0,85
EURONORM	29-69	Lamiere di acciaio a caldo di spessore uguale o maggiore di 3 mm — Tolleranze dimensionali, di forma e sulla massa	0,85
EURONORM	30-69	Semilavorati per fucinatura di acciai da costruzione di uso generale — Tipi e qualità	0,85
EURONORM	31-69	Semilavorati per fucinatura — Tolleranze sulle dimensioni, sulla forma e sulla massa	0,50
EURONORM	32-66	Lamiere sottili in acciaio dolce non legato per imbutitura o piegamento a freddo — Norma di qualità	1,00
EURONORM	33-70	Lamiere e nastri larghi di spessore minore di 3 mm di acciaio non legato a basso tenore di carbonio per imbutitura o piegamento a freddo — Tolleranze dimensionali e di forma	0,85
EURONORM	34-62	Travi ad ali larghe, parallele — Tolleranze di laminazione	0,35
EURONORM	35-62	Barre e ferri mercantili di uso generale — Tolleranze di laminazione	0,35
EURONORM	36-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio totale negli acciai e nelle ghise — Metodo gravimetrico mediante combustione in corrente di ossigeno	0,50
EURONORM	37-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio totale negli acciai e nelle ghise — Metodo gas-volumetrico mediante combustione in corrente di ossigeno	0,85
EURONORM	38-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio di tempra e della grafite negli acciai e nelle ghise — Metodi gravimetrico e gas-volumetrico mediante combustione in corrente di ossigeno	0,35
EURONORM	39-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese negli acciai e nelle ghise — Metodo per titolazione dopo ossidazione con persolfato	0,50
EURONORM	40-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del silicio totale negli acciai e nelle ghise — Metodo gravimetrico	0,50
EURONORM	41-65	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del fosforo negli acciai e nelle ghise — Metodo alcalimetrico	0,70
EURONORM	42-66	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dello zolfo negli acciai e nelle ghise — Metodo mediante combustione in corrente di ossigeno	0,70
EURONORM	44-63	Travi IPE laminate a caldo — Tolleranze di laminazione	0,35
EURONORM	45-63	Prova di rottura a flessione per urto su provetta a due appoggi con intaglio a V	0,50
EURONORM	46-68	Nastri a caldo di acciai non legati a basso tenore di carbonio — Norma di qualità — Prescrizioni generali	1,00
EURONORM	47-68	Nastri a caldo di acciai da costruzione di uso generale — Norma di qualità	1,15
EURONORM	48-65	Nastri laminati a caldo in acciai non legati — Tolleranze sulle dimensioni, forma e peso	0,50
EURONORM	51-70	Nastri larghi laminati a caldo di larghezza uguale o maggiore di 600 mm — Tolleranze dimensionali, di forma e sulla massa	0,50
EURONORM	52-67	Vocabolario dei trattamenti termici	6,35
EURONORM	53-62	Travi ad ali larghe parallele	0,35
EURONORM	54-63	Piccoli ferri ad U laminati a caldo	0,35
EURONORM	55-63	Ferri a T ad ali uguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo	0,35
EURONORM	56-65	Angolari ad ali uguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo	0,50
EURONORM	57-65	Angolari ad ali ineguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo	0,50
EURONORM	58-64	Piatti di uso generale laminati a caldo	0,35

EURONORM	59-64	Quadri di uso generale laminati a caldo	0,35
EURONORM	60-65	Tondi di uso generale laminati a caldo	0,35
EURONORM	61-71	Barre esagonali laminate a caldo	0,35
EURONORM	65-67	Tondi per bulloni e ribattini laminati a caldo	0,35
EURONORM	66-67	Semitondi e semitondi appiattiti laminati a caldo	0,35
EURONORM	67-69	Barre piatte con bulbo laminate a caldo	0,35
EURONORM	70-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese negli acciai e nelle ghise — Metodo fotometrico	0,85
EURONORM	71-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese negli acciai e nelle ghise — Metodo elettrometrico	0,50
EURONORM	72-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dell'alluminio negli acciai — Metodo gravimetrico	0,85
EURONORM	76-66	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del silicio negli acciai e nelle ghise — Metodo spettrofotometrico	0,50
EURONORM	77-63	Banda nera e banda stagnata in fogli — Norma di qualità	0,85
EURONORM	78-63	Banda nera e banda stagnata in fogli — Tolleranze sulle dimensioni	0,70
EURONORM	79-69	Definizioni e classificazione dei prodotti siderurgici per forme e dimensioni	0,85
EURONORM	80-69	Acciai per cemento armato non precompresso — Prescrizioni di qualità . . .	0,85
EURONORM	81-69	Tondi per c.a. lisci laminati a caldo — Dimensioni, masse, tolleranze	0,35
EURONORM	83-70	Acciai da bonifica — Prescrizioni di qualità	2,15
EURONORM	84-70	Acciai da cementazione — Prescrizioni di qualità	1,85
EURONORM	85-70	Acciai da nitrurazione — Prescrizioni di qualità	0,85
EURONORM	86-70	Acciai per tempra ad induzione od al cannello — Prescrizioni di qualità . . .	1,65
EURONORM	87-70	Acciai per lavorazioni meccaniche ad alta velocità (Acciai « automatici ») — Prescrizioni di qualità (Fascicoli da 1 a 4)	1,80
EURONORM	88-71	Acciai inossidabili — Prescrizioni di qualità	1,65
EURONORM	89-71	Acciai legati per molle formate a caldo e trattate — Prescrizioni di qualità	1,15
EURONORM	90-71	Acciai per valvole di scarico di motori a combustione interna — Prescrizioni di qualità	0,85
EURONORM	91-70	Larghi piatti laminati a caldo — Tolleranze dimensionali, di forma e sulla massa	0,50
EURONORM	93-71	Barre tonde, quadrate, piatte ed esagonali laminate a caldo — Tolleranze di laminazione	0,50
EURONORM	98-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese nei ferro-manganese — Metodo elettrometrico	0,50
EURONORM	103-71	Determinazione micrografica della grossezza del grano ferritico o austenitico degli acciai	3,00
EURONORM	104-70	Determinazione della profondità di decarburazione degli acciai da costruzione non legati e debolmente legati	0,50
EURONORM	105-71	Determinazione e verifica della profondità convenzionale di cementazione	0,50
EURONORM	106-71	Nastri e lamiere sottili magnetiche a grani non orientati laminati a freddo e a caldo	1,65

Nei paesi membri, le EURONORM si possono acquistare presso gli Istituti nazionali di unificazione e precisamente :

Nella Repubblica federale di Germania :

Beuth-Vertrieb GmbH
1 Berlin 30, Burggrafenstraße 4-7

Nel Belgio e nel Lussemburgo :

Institut belge de normalisation — I.B.N. —
1040 Bruxelles, 29, avenue de la Brabançonne

In Francia :

Association française de normalisation
— A.F.N.O.R. —
Tour Europe, Cedex 7, 92 080 Paris — La Défense

In Italia :

Ente nazionale italiano di unificazione — U.N.I. —
Piazza A. Diaz, 2 — Milano

Nei Paesi Bassi :

Nederlands Normalisatie-Instituut — N.N.I. —
Rijswijk (ZH), Polakweg 5

Gli interessati dei paesi terzi sono pregati di rivolgersi all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Casella postale 1003 — Lussemburgo 1.